
FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

- ✓ Il Decreto legislativo 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS del Fondo di garanzia contro il rischio derivante da omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro **insolvente**, dei contributi alle forme di previdenza complementare
- ✓ Il fondo è **finanziato** con una quota (pari all'1%) del contributo di solidarietà (10%) che i **datori di lavoro** pagano all'INPS sulle somme destinate alla previdenza complementare diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR (articolo 16, commi 1 e 2 Decreto legislativo 252/2005)
- ✓ La circolare Inps del 22 febbraio 2008, n. 23 fornisce indicazioni sulle **modalità di attuazione** dell'intervento del Fondo di garanzia
- ✓ Le somme **non sono corrisposte** direttamente alla/al lavoratrice/lavoratore

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

I soggetti assicurati e legittimati a richiedere l'intervento del Fondo:

- lavoratrici e lavoratori subordinati
- in caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore:
 - i soggetti aventi titolo nell'Ago alla pensione indiretta sempre che siano stati indicati quali beneficiari. Decesso dell'assicurato (avviene prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica)
 - i soggetti aventi diritto nell'Ago alla pensione di reversibilità, a condizione che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari della prestazione e che lo schema di adesione alla forma pensionistica complementare preveda la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti. Decesso del titolare di una prestazione pensionistica

N.B. Le forme pensionistiche complementari **non possono** in nessun caso richiedere l'intervento del Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

Sono garantiti dal fondo:

- Il contributo del datore di lavoro
- Il contributo della/del lavoratrice/lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato
- Quota di TFR conferita alla forma di previdenza complementare che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato

Tali contributi saranno **rivalutati** utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

Le procedure che danno diritto all'intervento del Fondo sono:

- Fallimento
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria
- Amministrazione controllata
- Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale il Fondo potrà intervenire previo esperimento, da parte della/del lavoratrice/lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:

- **Iscrizione** ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
- **Cessazione** del rapporto di lavoro
- **Insolvenza** del datore di lavoro
- **Accertamento** dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

- **Iscrizione** ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
- **Cessazione** del rapporto di lavoro
- **Accertamento** giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare
- **Inapplicabilità** al datore di lavoro delle procedure concorsuali
- **Insufficienza** delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

Domanda

- **Sede Inps:** sede nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la residenza. Se residente all'estero quella dell'ultima residenza in Italia o dove elegge domicilio
- **Modulo da utilizzare:** modello predisposto dall'Inps o in carta semplice purché contenente tutte le informazioni previste nel modello Inps

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

Termini per la presentazione della domanda

- **Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa e amministrazione Controllata:** dal 31° giorno dal deposito dello stato passivo
- **Impugnazioni o opposizione al credito della/del lavoratrice/lavoratore:** dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza
- **Concordato preventivo:** dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa (decreto di omologazione) o dalla sentenza (decreto) che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni
- **Insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare:** dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo sentenza che decide eventuale contestazione
- **Esecuzione individuale:** dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione del ricavato dell'esecuzione

Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

Decorrenza della garanzia

- Contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/92)
- In caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la garanzia decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 186/05)
- Le domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
- N.B. le domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 e attualmente giacenti presso la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito verranno trasferite alle sedi territorialmente competenti

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO:
STIMA
DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE
(Deliberazione Covip 31 gennaio 2008)
(103/104)

Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

Che cosa è il Progetto esemplificativo?

- È uno strumento di **stima (simulazione)** che illustra, alla lavoratrice e al lavoratore aderente ad una forma di previdenza complementare, l'evoluzione prevista della sua posizione previdenziale e l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento
- Illustra, inoltre, il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata

A che cosa serve?

- All'adozione o modifica delle scelte riguardanti il suo piano pensionistico: livello di contribuzione, profilo di investimento, ecc.

Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

Quando viene consegnato?

- Contestualmente alla nota informativa viene consegnato il Progetto esemplificativo **standardizzato**. La decorrenza per la diffusione di tale progetto esemplificativo è fissata al 1° luglio 2008
- Viene trasmesso con la comunicazione periodica annuale il Progetto esemplificativo **personalizzato**. La decorrenza per l'invio di tale progetto esemplificativo è fissata per l'invio delle comunicazioni periodiche relative all'esercizio 2008 (quindi nel 2009)

Inoltre

- Nei siti delle forme pensionistiche complementari sono disponibili i **motori di calcolo** per lo sviluppo del progetto esemplificativo elaborati sulla base delle istruzioni fornite dalla Covip (Deliberazione 31 gennaio 2008)